

COMUNE DI PALOMONTE (SA)

Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa
audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio
Comunale.

Art. 1 Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale, su rete televisiva o su internet tramite pagina web.

Il Comune di Palomonte, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso la pagina istituzionale del Comune, o su rete televisiva, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Art. 2 Autorizzazione

Il Sindaco/ Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte dei cittadini, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.

Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, in sala, altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.

Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali U.E. 2016/679" e quelle di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Ai sensi e per gli effetti del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune di Palomonte è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.

Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.

Art. 3 Rispetto della Privacy e tutela dei dati sensibili

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (quali, ad esempio lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita e le abitudini sessuali).

Il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 Addetti alle riprese

Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un addetto appartenente all'ente ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

Art. 5 Divieti e obblighi

È vietato il commercio del materiale audiovisivo relativo ai lavori del Consiglio Comunale da parte di chiunque.

In particolare è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc)

I soggetti che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, ad eliminare le stesse.

Il Sindaco/ Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni al presente regolamento e alle norme vigenti negli articoli precedenti. Tale violazione comporterà la denuncia, da parte dell'Ente, alle autorità competenti per le attività illecite o illegali.

L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti all'immagine istituzionale del Comune di Palomonte.

Art. 6 Altre modalità di ripresa

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco/ Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere della capi-gruppo, entro 24 ore precedenti alla seduta, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale da comunicazione ai presenti in sala.

Art. 7 Trattamento dei dati

Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Palomonte è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Responsabile del Servizio competente. Il gestore privato a cui è, eventualmente, affidato dal Comune il servizio di

ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati rilevati con riprese. Il Soggetto terzo che chiede l'autorizzazione alle riprese, deve indicare preventivamente nella richiesta il nome del responsabile del trattamento dei dati oggetto delle riprese.

Art. 8 Malfunzionamenti

Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n.150 del giugno 2000, e le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali U.E. 2016/679.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.